

## REGOLAMENTO (CEE) N. 945/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1988

relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione in Tunisia, dell'olio di sansa d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato notevoli quantità di olio di sansa d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85<sup>(5)</sup>, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara; che attualmente esistono possibilità di esportazione per l'olio di sansa di oliva ad alta acidità verso la Tunisia;

considerando che, al fine di evitare ogni problema durante l'esportazione, è necessario precisare che i prodotti da esportare devono avere sul loro imballaggio immediato una delle denominazioni previste all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo minimo di vendita è fissato in modo che gli operatori comunitari vengano a trovarsi a parità di condizioni concorrenziali con gli operatori dei paesi terzi; che, pertanto, gli oli venduti nel quadro del presente regolamento non devono beneficiare né della restituzione all'esportazione prevista all'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, né dell'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11 di detto regolamento;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/87<sup>(7)</sup>, stabilisce i mezzi di prova da fornire per provare l'importazione in un paese terzo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento italiano, cioè l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, in appresso denominato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita a fini di esportazione di circa 1 000 t di olio di sansa di oliva di cui l'acidità è pari o superiore a 15 gradi.

2. Le quantità aggiudicate sono destinate ad essere esportate in Tunisia.

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, l'olio di sansa d'oliva di cui sopra deve essere esportato tale e quale.

*Articolo 2*

Il bando di gara è pubblicato l'8 aprile 1988.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse presso la sede dell'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia.

Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla Commissione.

*Articolo 3*

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, entro e non oltre il 21 aprile 1988, alle ore 14 (ora locale).

*Articolo 4*

1. Le offerte sono fatte per un olio di sansa di oliva avente 15 gradi di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità differente da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, diminuito di 3 226 lire per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 15 gradi.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.